



(1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2009, proposto da xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo via Oberdan n.5;

contro

Ministero Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Liceo Scientifico Statale "E. Maiorana" di Agrigento;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Della nota prot. n. 4521 del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "E. Maiorana", nella parte in cui prevede l'assegnazione all'odierna ricorrente di un insegnante di sostegno per sole 12 ore settimanali, anziché

per 18 ore settimanali così come ritenuto necessario dagli insegnanti della ricorrente nel "piano educativo e didattico per l'anno scolastico 2009/10";

- Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

nonché per il riconoscimento

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere assistita da un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali così come ritenuto necessario dagli

insegnanti della sig.ra xxxxxxxxxxx nel "piano educativo e didattico per l'anno scolastico 2008/09 ";

ed altresì per la condanna

delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, in favore dell'odierna ricorrente, di un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali così come ritenuto necessario dagli insegnanti della signora xxxxxxx nel "piano educativo e didattico per l'anno scolastico 2009/10".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione in Persona del Legale Rappresentante P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 24.09.2009 xxxxxxxxxxx, premesso di essere disabile grave affetta da sordità profonda bilaterale neurosensoriale pantonale con difficoltà

di linguaggio; di avere necessità di essere seguita anche dall'insegnante di sostegno; di avere fruito durante l'anno scolastico 2008/2009 di 18 ore settimanali di sostegno; che prima dell'anno scolastico 2009/2010 in sede di redazione del "piano educativo e didattico per l'anno scolastico 2009/2010" gli insegnati della classe avevano ritenuto la necessità per il medesimo anno di un'attività di sostegno per 18 ore settimanali; che l'Amministrazione le aveva immotivatamente assegnato 12 ore, senz'altro insufficienti in relazione ai suoi bisogni; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, deducendone l'illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, cos' come recepita in Sicilia dall'art. 8 della L.R. 30.aprile 1991 n. 10, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. n. 241/90, violazione dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 34, 38 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 12 e 13 della L. 104/92, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 413 e 414 della L. 244/07 e dell'art. 1, comma 605 della L. 296/06, violazione dell'art. 3 L 241/90, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti, violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di tutela del diritto allo studio dei minori disabili.

Si è costituito il Ministero della Pubblica Istruzione senza depositare memoria scritta.

All'udienza camerale del 13.10.2009, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso, verificata la regolarità del contraddittorio e previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto

dalla legge n. 205/2000; è stato trattenuto in decisione attesa la sussistenza di precedenti conformi sulla questione controversa.

Esso è fondato sotto gli assorbenti profili della violazione degli artt. 12 e 13 legge 104/92, degli art. 2, commi 413 e 414 della L. 244/97, nonché del difetto di motivazione.

In punto di fatto risulta che nel “piano educativo e didattico per l’anno scolastico 2009/2010”, in considerazione della grave minorazione uditiva dell’alunna e tenuto conto della Diagnosi Funzionale della stessa, è stata prevista per la ricorrente un’attività di sostegno per 16 ore settimanali, mentre il dirigente scolastico ha provveduto ad un’assegnazione per sole 12 ore, senza alcuna motivazione al riguardo.

In punto di diritto, osserva il Collegio che siffatto provvedimento si pone in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 12 legge 104/92, commi 2, 3 e 4 che garantiscono il diritto all’educazione ed all’istruzione delle persone portatrici di handicap e con l’art. 13, comma 3 della medesima legge (cfr. Tar Liguria, Sez. II, 742/2009; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 gennaio 2009 , n. 71), ai sensi del quale comma l’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al disabile costituisce un diritto, la cui inviolabilità discende dall’essere esso strumento necessario per la tutela del diritto all’educazione ed istruzione, alla salute e per la tutela dello sviluppo della personalità all’interno delle formazioni sociali, con specifico compito per lo Stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana (artt. 3, 32, 34 e 38 Costituzione).

Esso, peraltro, si pone in contrasto anche con le sopravvenute disposizioni di cui all’art. 2 commi 413 e 414 della L. n. 244/07 (cfr. Tar Palermo, Sez. III, 925/2009; Cds., Sez. VI, Ordinanza n. 1152/2009; T.A.R. Sicilia Catania, sez.

II, 15 gennaio 2009 , n. 71; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 28 maggio 2009 , n. 2994), posto che tali norme, pur dettate dall'esigenza di limitare le dotazioni organiche degli insegnanti, hanno fatto comunque salva la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla "effettiva presenza di alunni disabili", secondo un principio di compensazione territoriale atto a garantire "l'attività di sostegno mediante assegnazione di docenti specializzati" (art. 13 comma 3 L. n. 104/92, art. 315 comma 2 D. Lgs. n. 297/94).

Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Primo Referendario

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO